



COMUNE DI GUDO


Tel. 091/850 50 40

Fax 091/850 50 42

www.gudo.ch

comune@gudo.ch

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE CANALIZZAZIONI



Edizione 2016

CAPITOLO I – GENERALITA'

Art. 1

Scopo Il presente regolamento disciplina la costruzione, la manutenzione e il prelievo di contributi e tasse degli impianti e delle canalizzazioni destinati all'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica (comunale o consortile), nelle acque superficiali (ricettore naturale) e all'infiltrazione nel suolo (dispersione superficiale o pozzo perdente).

Art. 2

Basi legali Il regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque, e nelle norme, direttive e istruzioni secondo l'allegato A.

Art. 3

Applicazione Il regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Gudo. L'applicazione compete al Municipio.

Art. 4

Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali

1. Il Comune provvede alla costruzione della rete delle canalizzazioni comunali conformemente ai progetti approvati dal Legislativo comunale e dall'Autorità cantonale competente, e alla sua manutenzione.
2. Qualora le canalizzazioni, per motivi di interesse pubblico, sono costruite su fondi privati, i rapporti tra le parti derivanti dal diritto di attraversamento sono regolati dal Codice Civile Svizzero (CCS) e dalla Legge di espropriazione (LEspr).

Art. 5

Impianti privati

1. I dispositivi d'evacuazione delle acque all'interno e all'esterno di una costruzione fino alla canalizzazione pubblica sono considerati impianti privati (rif. SIA 190 Capitolo 1.1 Termes généraux).
2. In particolare sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alla canalizzazione che permettono il sollevamento, l'infiltrazione, la ritenzione, la chiarificazione, il pretrattamento delle acque di scarico, quali: pompe, pozzi perdenti, bacini d'accumulo, fosse di chiarificazione e di

digestione, separatori ecc.

3. Nel caso di collettori privati che attraversano fondi di proprietà altrui, tutti i rapporti di diritto circa la proprietà, l'attraversamento, la costruzione, la manutenzione e la pulizia devono essere regolati per convenzione in base al Codice Civile Svizzero (CCS). Le convenzioni devono essere oggetto di iscrizione di una servitù di condotta nel Registro fondiario. Rimangono riservate le disposizioni del presente regolamento.

Art. 6

Impianti comuni

1. Quando non sia possibile l'allacciamento razionale o diretto di più stabili alla canalizzazione pubblica, i privati interessati procedono alla costruzione e alla manutenzione di un'unica canalizzazione di allacciamento alla canalizzazione pubblica.
2. Resta riservato l'articolo 59 della Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA).

Art. 7

Acque di scarico

Sono considerate acque di scarico, le acque alterate dall'uso domestico, industriale, artigianale, le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate, come pure le acque chiare.

A seconda della loro natura e origine le acque di scarico sono definite come segue:

- a) acque luride o di rifiuto: sono le acque provenienti dall'economia domestica, dall'industria, dall'artigianato, dalle piscine ecc.;
- b) acque meteoriche: sono le acque provenienti dai tetti, dalle strade, dai piazzali;
- c) acque chiare: sono le acque di raffreddamento, di climatizzazione, di pompe di calore, dei drenaggi, di scarico di fontane, di ruscelli, di sorgenti, di troppo pieno di serbatoi d'acqua potabile ecc..

Art. 8

Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica

1. Tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni pubbliche, riservate le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.
2. Le acque di rifiuto provenienti da attività artigianali, industriali o simili che non soddisfano le esigenze per l'immissione nella canalizzazione pubblica, conformemente all'Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), devono essere pretrattate all'origine.
3. L'obbligo di allacciamento esiste anche quando l'evacuazione può avvenire solamente tramite un impianto di sollevamento.
4. L'obbligo di allacciamento esiste al momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica.
5. L'ordine di allacciamento delle costruzioni e impianti esistenti entro il perimetro del Piano Generale di Smaltimento delle acque (PGS) e delle zone di risanamento è di competenza del Municipio.
6. Per le costruzioni e gli impianti esistenti fuori dal perimetro del PGS e dalle zone di risanamento, decide il Dipartimento.
7. Per le costruzioni esistenti è tollerato il sistema di smaltimento attuale delle acque meteoriche fino a quando non sia prevista una sistemazione edilizia importante, sempre che le acque smaltite non causino inconvenienti ai sedimenti adiacenti o problemi d'inquinamento delle acque. Fanno eccezione le costruzioni esistenti che si trovano in una zona dove il PGS prescrive lo smaltimento delle acque a sistema separato integrale. In questo caso l'adeguamento deve essere eseguito prima della messa in servizio del collettore sul quale è previsto l'allacciamento.
8. Nel caso di accertata presenza di acque chiare, il privato deve procedere alla separazione delle stesse entro breve termine, da stabilire singolarmente, al più tardi entro un anno dalla notifica al proprietario della presenza delle stesse.

Art. 9

Divieto di immissione

1. Le sostanze che non possono essere immesse nelle canalizzazioni devono essere smaltite secondo le disposizioni emanate dall'Autorità competente. Le stesse devono essere trattenute alla fonte onde evitare disfunzioni negli impianti di depurazione delle acque. In tal senso, è proibito immettere nelle canalizzazioni, direttamente o indirettamente, le seguenti sostanze:
 - a) gas e vapori;
 - b) sostanze velenose, infettive, infiammabili, esplosive e radioattive;
 - c) sostanze maleodoranti;
 - d) colaticci provenienti da letamai, silos e piazze di compostaggio;
 - e) sostanze che potrebbero compromettere il funzionamento delle canalizzazioni come sabbia, ghiaia, detriti, rifiuti, ceneri, scorie, scarti di cucina, lettiere per gatti, scarti di macelli e macellerie, materiali tessili, ecc.;
 - f) depositi d'impianti di separazione, d'impianti di pretrattamento, di piccoli depuratori, ecc.;
 - g) sostanze dense e fangose, come bitumi, calcare, fanghi cementizi, ecc.;
 - h) oli, grassi, benzina, benzolo, gasolina, petrolio, solventi, sostanze alogene, ecc.;
 - i) acque di scarico aventi una temperatura superiore ai 60°C, rispettivamente oltre i 40°C dopo la miscelazione di tutti i deflussi nella canalizzazione;
 - j) acidi e basi in concentrazione dannose.

2. L'impiego di apparecchi di sminuzzamento dei rifiuti e di resti di cucine, come pure di presse per rifiuti bagnati in impianti di smaltimento delle acque di scarico è proibito, dato che gli stessi non rispettano le disposizioni legali che vietano lo smaltimento dei rifiuti attraverso le canalizzazioni. Anche i concentrati di rifiuti pressati non possono essere eliminati attraverso gli impianti di smaltimento delle acque di scarico.

Art. 10

Allacciamento alla canalizzazione pubblica

1. L'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d'allacciamento, a partire dal pozzetto privato, sino al punto d'innesto nel collettore pubblico.
2. L'esecuzione della condotta di allacciamento alla canalizzazione pubblica è effettuata dal Comune. Eccezionalmente sono concesse deroghe qualora vi siano condizioni per una esecuzione secondo le regole dell'arte.
3. Per i fondi non edificati viene predisposto l'allacciamento contemporaneamente ai lavori di posa della canalizzazione pubblica. Dove le condizioni tecniche dei fondi privati lo consentono occorre eseguire un pozzetto d'accesso prima dell'innesto nella canalizzazione pubblica.
4. Le spese di esecuzione della condotta di allacciamento sono a carico del proprietario.
5. Nel caso di rifacimento della canalizzazione pubblica, le condotte di allacciamento esistenti verranno ripristinate dal Comune a sue spese, sempre che le stesse siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

CAPITOLO II – PROCEDURA

Art. 11

- Domanda**
1. Il progetto di smaltimento delle acque di scarico dei fabbricati esistenti deve essere approvato dal Municipio, osservata la procedura della notifica prevista dall'articolo 6 del Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE).
 2. Il progetto, in due copie, deve contenere le indicazioni concernenti il genere, la provenienza e il sistema di evacuazione delle acque di scarico ed essere corredato dai seguenti piani (rif. Dir-TI):
 - a) piano di situazione 1:500 (ev. 1:1000), rilasciato dal geometra revisore con l'indicazione sull'ubicazione del collettore pubblico al quale ci si deve allacciare, la condotta di allacciamento, l'eventuale ricettore naturale;

- b) pianta 1:100 delle canalizzazioni dello stabile e degli impianti d'infiltrazione e di ritenzione con l'indicazione delle caratteristiche tecniche (diametri, pendenze, quote, materiali, ecc.). Sul piano devono figurare pure le superfici di diversa utilizzazione e relative indicazioni sull'evacuazione delle acque di scarico. A seconda delle esigenze il piano deve pure contenere tutti i punti di raccolta e indicare il genere e il numero degli apparecchi raccordati (WC, bagno, lavatoio, pluviali ecc.). Il piano deve pure specificare gli impianti di depurazione esistenti che dovranno essere eliminati;
- c) piano di smaltimento delle acque, 1:200 (ev. 1:500), con le indicazioni circa il modo in cui sono evacuati i diversi generi di acque di scarico, segnatamente:
- superfici di circolazione con autoveicoli;
 - superfici destinate al posteggio;
 - piazzuole di lavaggio;
 - viali;
 - superfici coperte;
 - aree verdi;
- d) profilo longitudinale (nella medesima scala prevista sotto la lettera b)) delle canalizzazioni e manufatti;
- e) particolari costruttivi 1:10 (1:20) dei manufatti speciali (pozzetti, profilo normale di posa, impianti di infiltrazione ecc.);
- f) relazione tecnica;
- g) eventuale perizia idrogeologica ed eventuali altre perizie.
3. L'allacciamento a un collettore consortile deve essere approvato dal Municipio, secondo la procedura indicata al capoverso 1 del presente articolo, previo preavviso del Consorzio.
4. Nel caso di allacciamenti di più abitazioni (impianti comuni, ecc.) la domanda deve essere presentata secondo la procedura indicata al capoverso 1 del presente articolo.
5. Il progetto di smaltimento delle acque di scarico di nuovi fabbricati viene approvato nell'ambito della procedura prevista dalla LE per il rilascio della licenza di costruzione.

Art. 12

Termine per l'esecuzione dell'allacciamento

Il Municipio dà le necessarie indicazioni di carattere tecnico e fissa il termine per l'esecuzione dell'allacciamento. Se del caso, sarà allestita un'ordinanza municipale.

Art. 13

Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri

Con lo smaltimento delle acque dei cantieri, nonché nel trasporto, il deposito ed il travaso di liquidi nocivi per le acque, non si devono inquinare il suolo e le acque di falda. Inoltre, il corretto funzionamento delle canalizzazioni e dei depuratori non deve essere impedito.

1. Le acque luride di cantieri (WC, mense ecc.) vanno immesse nella canalizzazione pubblica. Quando non è possibile, le stesse devono essere raccolte e quindi eliminate seguendo le indicazioni dell'autorità cantonale.
2. L'immissione di acque di cantiere di qualsiasi genere nelle canalizzazioni pubbliche oppure in acque sotterranee o di superficie deve essere autorizzata dal Municipio.
3. La domanda d'immissione deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti le necessità d'evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.
4. L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso, ai sensi dell'articolo 38 del presente regolamento.
5. Se durante i lavori il livello delle acque sotterranee deve essere abbassato, è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte dell'autorità cantonale.
6. Se, nel corso dei lavori, sono individuate delle acque sotterranee non previste o se il cantiere deve essere liberato da acque provenienti da terreni in pendenza o per infiltrazione, deve essere informato il Municipio. Tali acque vanno infiltrate nel sottosuolo o immesse in un ricettore superficiale o convogliate nella canalizzazione per acque meteoriche. L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del Municipio. Prima di essere evacuate, queste acque devono attraversare un dissabbiatore sufficientemente dimensionato.

7. Lo scarico di acque di risciacquo contenente cemento, proveniente da veicoli di trasporto di beton fresco, dalle betoniere, ecc., è vietato senza un bacino di decantazione di sufficiente grandezza. Secondo i casi dovrà essere messa in opera un'installazione di neutralizzazione.
8. La committenza deve, a propri costi, pulire regolarmente durante e alla fine dei lavori di costruzione, tutte le parti delle canalizzazioni pubbliche sporcate.

Fanno stato, per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio degli impianti per lo smaltimento delle acque dei cantieri, le raccomandazioni SIA/VSA "Entwässerung von Baustellen" (Raccomandazione SIA 431).

Art. 14

Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti

1. Prima del reinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti deve essere richiesto al Municipio il collaudo degli stessi. I controlli sono eseguiti seguendo strettamente i piani approvati. Modifiche in rapporto ai piani approvati sono ammesse solo con la preventiva autorizzazione del Municipio.
2. In casi particolari può essere richiesta, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti. La prova deve essere eseguita secondo la norma SIA 190.
3. Il Municipio rilascerà al proprietario un certificato attestante l'esecuzione conforme delle opere. Il collaudo non libera il proprietario del fondo e gli esecutori dal loro dovere di sorveglianza e dalle proprie responsabilità per la corretta esecuzione dei lavori. Le constatazioni del collaudo non possono in alcun modo essere interpretate come garanzia di buon funzionamento e di durata delle installazioni.
4. Al momento del collaudo il proprietario deve consegnare al Municipio i piani di rilievo conformi all'esecuzione.
5. Il rilievo deve essere allegato al catasto degli impianti giusta l'articolo 4 del Decreto esecutivo concernente il Regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse (DE 3.2.1977).

Catasto degli impianti

Art. 15

1. L'allestimento e la tenuta a giorno del catasto degli impianti pubblici e privati è di competenza del Comune.
2. I proprietari di costruzioni e/o di installazioni con acque di scarico devono mettere a disposizione tutta la documentazione, i dati e le informazioni necessarie, permettere l'accesso alla proprietà e collaborare in caso di sopralluogo (art. 52 LPAc).
3. Per l'allestimento, la forma, il contenuto e il modo di rappresentazione dei singoli documenti, fanno stato le istruzioni del Dipartimento del territorio inerenti l'allestimento del catasto.
4. Per le nuove costruzioni, riattazioni e/o risanamenti la documentazione concernente gli impianti di smaltimento delle acque di scarico va consegnata al momento del collaudo. Per la documentazione da consegnare fa stato quella definita dalle sopraccitate istruzioni cantonali al capitolo "Contenuto catasto completo".
5. Per le costruzioni esistenti, il rilevamento dei dati e la messa a disposizione al Comune della documentazione necessaria per l'allestimento del catasto, incombe al proprietario. Il Municipio provvede a verificare la documentazione ed a richiedere, se del caso, i necessari complementi e/o modifiche. Per quanto attiene al contenuto della documentazione fa stato quello definito dalle istruzioni cantonali al capitolo "Contenuto catasto parziale (o ridotto)".
6. Per le costruzioni esistenti in zona di protezione di captazione di acqua potabile o in zone non ancora equipaggiate da canalizzazioni (dove vige l'obbligo di presentare la domanda di allacciamento ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento), e per le costruzioni a carattere artigianale, commerciale e industriale è pure richiesta la presentazione della documentazione in forma completa.
7. I costi per l'elaborazione della documentazione sono a carico del privato. I costi per la verifica sono assunti dal Comune.
8. Nel caso si rendessero necessarie ulteriori verifiche, i relativi costi possono essere addebitati al proprietario.

CAPITOLO III – PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 16

Smaltimento delle acque di scarico

1. Le acque di scarico provenienti dai fondi devono essere opportunamente evacuate nelle canalizzazioni, nei ricettori o tramite infiltrazione. È vietato lasciare defluire le acque di scarico su suolo pubblico.
2. Le acque meteoriche e quelle di rifiuto devono essere smaltite separatamente. Nelle zone con canalizzazioni a sistema misto le stesse possono essere convogliate, al di fuori della costruzione, in un unico collettore.
3. Il PGS determina il punto e le modalità di allacciamento alla canalizzazione pubblica.

Art. 17

Modalità di allacciamento

1. Acque luride o di rifiuto
1. Le acque luride o di rifiuto devono essere immesse nella canalizzazione conformemente alle indicazioni del PGS.
2. Le acque delle piazzole adibite al lavaggio delle autovetture vanno immesse nella canalizzazione per acque luride o miste.
2. Acque meteoriche

Il sistema di smaltimento delle acque meteoriche (separato, misto, con infiltrazione, tendenzialmente separato) è definito dal PGS. Per quanto riguarda le modalità di smaltimento delle acque (tipo d'infiltrazione, immissione in acqua superficiale, eventuale necessità di trattamento e/o di ritenzione) è richiamata la direttiva VSA "Smaltimento delle acque meteoriche" del 2002.

- a) Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in loco tramite infiltrazione. È ammessa l'immissione delle acque meteoriche nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostra, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.
- b) Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere, nella maggior misura possibile, infiltrate. È

autorizzata l'immissione in canalizzazione o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.

- c) Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere immesse in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per acque meteoriche o miste secondo quanto previsto dal PGS, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione e trattamento;
- d) Non è permessa l'immissione di acque meteoriche nel collettore per sole acque luride.

3. Acque chiare

- a) Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione le acque chiare devono essere eliminate in loco tramite infiltrazione. È ammessa l'immissione delle acque chiare nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostra, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.
- b) Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere, nella maggior misura possibile, infiltrate. È autorizzata l'immissione nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.
- c) Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere immesse, conformemente alle indicazioni del PGS, in un ricettore naturale o nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare.
- d) Non è permessa l'immissione di acque chiare in una canalizzazione per acque luride o miste.

Art. 18

- Materiali**
- 1. Per l'evacuazione delle acque dei fondi possono essere utilizzati solamente tubi e materiali che dispongono di un certificato di idoneità rilasciato dalla VSA.
 - 2. La scelta del materiale più indicato per una condotta dipende dal tipo d'impiego, dalle condizioni locali come pure da fattori di sollecitazione particolari (ad esempio acque aggressive, acque con forti sbalzi di temperatura, terreni acidi, ecc.).

3. Per l'evacuazione delle acque di scarico possono essere impiegati tubi a tenuta stagna, in fibrocemento, in materiale sintetico quali PE duro e PVC, calcestruzzo speciale, grès e ghisa. In caso di utilizzazione per scopi speciali (particolare composizione delle acque di rifiuto, temperature elevate, ecc.) e in caso di pericoli di incrostazioni, il materiale delle canalizzazioni deve essere scelto con particolare cura. Devono essere tenuti in debita considerazione i dati forniti dai fabbricanti e dagli attestati di prova.

Art. 19

Condotta di allacciamento

1. Allacciamento alla canalizzazione pubblica senza pozzetto d'accesso.
 - a) Le condotte d'allacciamento devono essere eseguite con particolare cura. Le stesse, nel loro complesso, e per i relativi punti di allacciamento alle canalizzazioni, devono soddisfare le esigenze in materia di tenuta stagna;
 - b) sono da rispettare le direttive di posa emanate dalle autorità competenti in materia e dei fabbricanti delle tubazioni. L'allacciamento è da effettuare con i rispettivi pezzi speciali. Le aperture per il raccordo delle condotte di allacciamento alla canalizzazione in calcestruzzo o in grès, devono essere eseguite mediante carotaggi (e non con punta e martello);
 - c) di regola, gli allacciamenti devono essere eseguiti con un'angolazione a 90°. Si raccomanda un'angolazione di allacciamento a 45° se il rapporto dei diametri tra canalizzazione e condotta di allacciamento è inferiore a 2:1. Le condotte di allacciamento devono essere raccordate nella mezzeria superiore delle canalizzazioni, con un'inclinazione di 30°, rispettivamente oltre la quota di rigurgito, qualora le pendenze di deflusso fossero sufficienti;
 - d) gli allacciamenti devono essere eseguiti nella mezzeria superiore delle canalizzazioni e, in ogni caso, sopra il livello del deflusso per tempo secco.
2. Allacciamento alla canalizzazione pubblica con pozzetto d'accesso.
 - a) Gli allacciamenti alle canalizzazioni devono essere eseguiti con pozzetti d'accesso se non sono disponibili i pezzi speciali necessari, rispettivamente

se non sono date le condizioni tecniche dei materiali per un'esecuzione a regola d'arte, oppure se gli allacciamenti devono essere eseguiti in zone o in settori di protezione delle acque sotterranee.

3. Nel sistema separato, per evitare errori di allacciamento, occorre esaminare preliminarmente sul posto i punti di raccordo.

Art. 20

Pendenze e diametri

1. Le canalizzazioni devono essere rettilinee con pendenza regolare. La pendenza ideale per canalizzazioni per acque luride è situata tra 3% - 5%, segnatamente come indicato nella tabella sottostante:

| Tipo di condotte | Pendenze in % | | |
|--|----------------------|--------|---------|
| | minimo | ideale | massimo |
| Condotte per acque luride fino a DN 200 | 2 | 3 | 5 |
| Condotte per acque luride oltre a DN 200 | 1.5 | 3 | 5 |
| Condotte per acque meteoriche | 1 | 3 | 5 |

È indispensabile una progettazione ed un'esecuzione accurata con le pendenze minime. In questi casi è inoltre importante prevedere sufficienti possibilità d'ispezione e di pulizia.

2. Possono essere ammesse pendenze inferiori, se i valori fissati dal capoverso 1 dovessero causare delle difficoltà tecniche e/o spese sproporzionate.
3. Il diametro nominale minimo delle canalizzazioni è il seguente:
 - a) collettori di fondo:
DN 100 mm (ma al minimo il diametro della colonna di scarico allacciata)
 - b) condotte d'allacciamento alle canalizzazioni:
DN 125 mm (per abitazioni monofamiliare)
DN 150 mm (per abitazioni plurifamiliare)

Art. 21

- Posa**
1. In tutti i lavori di costruzione sono da rispettare le prescrizioni della SUVA come pure quelle delle autorità competenti.
 2. Nei lavori di posa delle tubazioni sono da rispettare le prescrizioni del fabbricante e delle autorità competenti.
 3. Tubazioni e pezzi speciali difettati o non appropriati (crepe, manicotti difettati ecc.) devono essere scartati.
 4. A protezione durante la costruzione, a titolo di prevenzione per futuri lavori di scavo, a garanzia nei lavaggi ad alta pressione, tutte le condotte, siano esse posate sotto oppure al di fuori degli edifici, vanno avvolte con bauletto di calcestruzzo secondo i profili normalizzati U4 e V4 della Norma SIA 190 (calcestruzzo B 25/15, CEM I 42,5, 225 kg/m³).
 5. Le canalizzazioni devono essere posate al di sotto del limite del gelo. Generalmente le canalizzazioni sono da posare con una copertura di almeno 50 cm.
 6. La sommità della condotta delle acque luride o miste, salvo casi particolari da approvare dal Municipio, deve trovarsi ad una quota inferiore del fondo della condotta dell'acqua potabile.

Art. 22

- Pozzetti d'accesso**
1. Pozzetti d'accesso sono da predisporre nei seguenti casi:
 - a) sulla condotta d'allacciamento del sedime, prima dell'immissione nella canalizzazione pubblica;
 - b) nei raccordi di condotte importanti;
 - c) dopo più cambiamenti di direzione orizzontali per un complessivo di 180°.
 2. A secondo della profondità, i pozzetti devono avere i seguenti diametri interni minimi:

| Profondità pozzetto d'accesso | 1 entrata | 2 entrate | 3 entrate |
|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| fino a 0.6 m | Ø 0,8 m | | |
| da 06. fino a 1.5 m | Ø 0,8 m | Ø 0,8 m | Ø 1,0 m Ø 0,9 m/1,1 m |

| | |
|-------------|--|
| oltre 1.5 m | \varnothing 1,0 m \varnothing 0,9 m/1,1 m |
|-------------|--|

3. I pozzetti d'accesso di profondità superiore a 1,2 ml devono essere equipaggiati con una scala o scalini metallici resistenti alla corrosione.
4. Per evitare il deposito di fanghi, il fondo dei pozzetti dovrà essere modellato a forma concava.
5. I pozzetti d'accesso dovranno essere muniti di coperchi ermetici per impedire la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.

Art. 23

Pompe Ove l'allacciamento alla canalizzazione pubblica non possa essere eseguito per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio con tutti i relativi accorgimenti atti ad evitare un allagamento dei locali.

Art. 24

Rigurgito In caso di possibilità di rigurgito il Municipio comunicherà al proprietario la relativa quota di rigurgito.

È compito del proprietario di predisporre i necessari accorgimenti per evitare eventuali rigurgiti.

Art. 25

Impianti di depurazione individuali e di pretrattamento

1. La costruzione di impianti di depurazione individuali deve essere autorizzata dall'autorità cantonale.
2. Entro il perimetro del PGS gli impianti individuali devono essere adottati, finché la rete delle canalizzazioni non è completa o fino a quando l'impianto di depurazione centrale non è in esercizio.
3. Fuori dal perimetro del PGS gli impianti di depurazione individuali servono per il trattamento delle acque luride di abitazioni esistenti, nonché di nuove o ristrutturate. Essi sono richiesti solo se l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni non può essere ragionevolmente esigibile (distanza, difficoltà topografiche, costo eccessivo, ecc.).
4. Gli impianti di pretrattamento devono essere costruiti e gestiti conformemente Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) e alle prescrizioni dell'autorità competente. La necessità di pretrattamento esiste in particolare quando le acque di rifiuto contengono le seguenti sostanze o presentano le seguenti proprietà:

- a) sostanze in sospensione e/o sostanze decantabili in grandi quantità;
- b) oli o grassi (eventualmente emulsionati) in grandi quantità;
- c) veleni;
- d) acidi o basi;
- e) alte temperature;
- f) punta di carico;
- g) germi patogeni in quantità pericolose;
- h) sostanze radioattive;
- i) altre sostanze definite dalle autorità federali, cantonali e comunali.

Art. 26

Impianti di infiltrazione e ritenzione

1. Per ridurre le portate estreme di punta nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua, per alleggerire gli impianti di depurazione e per alimentare le falde, possono essere adottate misure di infiltrazione e/o ritenzione delle acque meteoriche, chiare, ecc., da realizzare a mezzo di appropriati impianti.
2. Per la progettazione di impianti d'infiltrazione e di ritenzione è necessario conoscere la composizione del terreno. Lo studio idrogeologico elaborato nell'ambito del PGS fornisce informazioni generali sulla natura del suolo e la sua idoneità all'infiltrazione. Uno studio particolareggiato con prova d'infiltrazione effettuata in loco fornisce basi più sicure per quanto attiene alla definizione delle capacità d'infiltrazione di un terreno e i parametri per il dimensionamento dell'impianto. Lo stesso deve essere eseguito ogni qual volta sussistano dubbi riguardo al corretto funzionamento dell'impianto d'infiltrazione.
3. Quali impianti di ritenzione possono essere impiegati stagni di giardino, stagni, depressioni del terreno, parcheggi, o possono essere costruiti appositi bacini. Occorre in particolare considerare i seguenti aspetti:
 - a) dimensioni, forma e posizione dell'impianto devono tenere conto della situazione locale;
 - b) l'impianto d'infiltrazione deve essere totalmente separato dall'impianto di evacuazione delle acque di rifiuto;
 - c) eventuali conseguenze in caso di intasamenti (prevedere ad esempio uno scarico di troppo pieno

nel ricettore o nella canalizzazione per acque meteoriche);

- d) possibili incidenti, ai quali deve essere prestata la necessaria attenzione.
4. Impianti di infiltrazione: le acque meteoriche, prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono attraversare un pozzetto raccoglitore munito di curva immersa. Per evitare che liquidi in grado di alterare le acque possano pervenire nell'impianto d'infiltrazione, i pozzetti raccoglitori e gli impianti d'infiltrazione sono da proteggere adottando i seguenti accorgimenti:
- a) quota coperchi pozzi superiore alla quota del terreno (minimo 10 cm.), coperchi avvitati;
 - b) coperchi avvitati e stagni per pozzi alla medesima quota del terreno;
 - c) contrassegnazione adeguata dei coperchi.

Per l'impiego, la costruzione e il dimensionamento degli impianti di ritenzione e d'infiltrazione fa stato la direttiva VSA "Smaltimento delle acque meteoriche".

Art. 27

Zone di protezione

1. Nelle zone di protezione (zona S) di captazioni d'acqua sotterranea, le canalizzazioni devono soddisfare i requisiti posti dalle norme SIA 190, per quanto riguarda la prova di tenuta, la quale è obbligatoria.
2. In zona SII di protezione sono da prevedere accorgimenti tecnici che rendano immediatamente percepibili le perdite e che siano in grado di trattenere le acque inquinate (ad es. cunicoli, tubi doppi, tubi a parete doppia ecc.).
3. Sono riservate le disposizioni contenute nei piani di protezione delle captazioni d'acqua potabile e nei relativi regolamenti d'applicazione.

CAPITOLO IV – MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

Art. 28

Obbligo alla manutenzione

1. Il proprietario del fondo è responsabile del controllo, della pulizia e dell'efficienza dei suoi impianti di smaltimento delle acque di scarico. Deve perciò, in caso non fosse in grado egli stesso di eseguire i lavori, affidare l'incarico ad una ditta specializzata.
2. Gli impianti devono essere accessibili in ogni momento per la loro manutenzione, pulizia, lavaggio e disinfezione.
3. Gli impianti di smaltimento delle acque di scarico situate in zona di protezione S, vanno controllati secondo le prescrizioni del regolamento della zona di protezione.

Art. 29

Canalizzazioni

1. Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque. Se possibile devono essere usati apparecchi ad alta pressione (siluro), se necessario possono essere vuotate con apparecchi d'aspirazione.
2. Di regola la pulizia viene effettuata a partire da un pozzetto d'accesso o da un'apertura d'ispezione. Le pareti dei pozzetti d'accesso vengono pulite tramite getti d'acqua con pistola a spruzzo.

Art. 30

Fosse di chiarificazione e biologiche

1. Questi impianti devono essere vuotati secondo necessità, ma almeno una volta all'anno. Bisogna però lasciare nell'impianto una quantità di fango pari al 20% del contenuto utile per consentire l'attivazione dei nuovi fanghi. È consigliabile una pulizia periodica delle entrate e delle uscite, come pure la rottura della crosta di fango superficiale.
2. I fanghi evacuati devono essere portati in un impianto di depurazione centrale.

Art. 31

- Impianti di depurazione meccanico-biologici**
1. Gli impianti meccanico-biologici devono essere collaudati dal proprietario, dalla ditta fornitrice, dal Municipio e dall'autorità cantonale.
 2. L'esercizio e la manutenzione devono avvenire in conformità alle istruzioni date dalla ditta fornitrice. I dati relativi al funzionamento dell'impianto dovranno essere raccolti nel giornale d'esercizio.

Art. 32

- Impianti di pretrattamento**
1. Gli impianti di pretrattamento e gli impianti di separazione di idrocarburi con le loro annesse installazioni, devono essere puliti periodicamente e in modo confacente all'attività dell'azienda, da ditte autorizzate dall'autorità cantonale.
 2. Si consiglia la stipulazione di un abbonamento con le ditte sopraccitate.

Art. 33

- Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio**
- I pozzetti raccoglitori, i sifoni, gli impianti di pompaggio, le chiusure antirigurgito, ecc., devono essere puliti sovente, poiché le sostanze che vi si depositano vanno in putrefazione oppure ostacolano il deflusso.

Art. 34

- Impianti di infiltrazione**
1. Gli impianti d'infiltrazione devono garantire una dispersione confacente, senza arrecare disturbi a terzi.
 2. Se durante il controllo dell'impianto viene constatata una permeabilità insufficiente dello strato drenante, quest'ultimo deve essere sostituito parzialmente o totalmente. Il materiale filtrante asportato può essere depositato in una discarica idonea, oppure lavato in un apposito impianto e riutilizzato.
 3. Le materie depositate nei pozzetti decantatori, posati prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono essere aspirate o eliminate manualmente. Parti ingombranti devono essere asportate manualmente. Queste devono essere eliminate secondo le prescrizioni del caso.
 4. Gli intervalli di vuotatura dipendono dalla natura delle superfici di scorrimento e dal quantitativo di sporcizia presente.

CAPITOLO V – CONTRIBUTI E TASSE

Art. 35

Contributi di costruzione Il Comune preleva dal proprietario dei fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera e/o dal titolare di diritti reali limitati che trae dall'opera un incremento di valore del suo diritto un contributo di costruzione, conformemente agli articoli 96 e seguenti della Legge d'applicazione della legge contro l'inquinamento delle acque (LALIA) e del Decreto esecutivo 3 febbraio 1977 concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse (DE).

Art. 36

- Tasse di allacciamento**
1. Al momento dell'allacciamento dell'impianto privato a quello pubblico, il Municipio preleva una tassa di allacciamento calcolata sul volume dell'edificio, pari a Fr. 1.00 al m3, ritenuto un minimo di Fr. 1'000.00 e un massimo di Fr. 1'500.00.
 2. Per l'allacciamento di fondi aperti, la tassa di allacciamento va da un minimo di Fr. 100.00 ad un massimo di Fr. 500.00.
 3. Il Municipio stabilisce mediante ordinanza i criteri di calcolo della tassa e le modalità di pagamento.

Art. 37

- Tassa d'uso**
1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune conformemente all'art. 110 LALIA.
 2. La tassa d'uso è fissata per ordinanza dal Municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti.
 3. La tassa consiste in un importo variabile tra Fr. 0.50 e Fr. 1.20 per m3 di acqua potabile o industriale consumata e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore al 0.1 % e superiore al 0.3 % di tale valore.
 4. Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima dell'elemento allacciato, variabile tra il 0.5 % ed il 2 % di detto valore, ritenuto

un minimo di Fr. 100.00.

5. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'Azienda comunale acqua potabile. Fa stato il consumo dell'anno, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.
6. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis".
7. Quanto vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo il presente regolamento e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio può aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa.
8. L'ordinanza di cui al cpv. 2 prescrive le modalità d'incasso.

Art. 38

Tassa di allacciamento provvisorio – immissioni di acque provenienti da cantieri

1. Tutte le acque di rifiuto provenienti dagli allacciamenti provvisori e dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico.
2. L'immissione delle acque luride degli allacciamenti provvisori e dei cantieri nel collettore pubblico è soggetta al pagamento, una volta tanto, di una tassa d'allacciamento e della tassa d'uso stabilite in base all'entità dell'opera tenendo conto del carico idraulico.
3. L'ammontare della tassa unica d'allacciamento e d'uso è stabilita di volta in volta dal Municipio, ritenuto un minimo di Fr. 100.00 e un massimo di Fr. 1'000.00. Il Municipio stabilisce i particolari mediante ordinanza.

Art. 39

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Se il servizio è assoggettato, tutti gli importi delle tasse contenute nel presente Regolamento e nelle relative ordinanze municipali d'applicazione, sono maggiorati dell'IVA.

Art. 40

Procedura di reclamo

1. Contro il principio di imposizione e l'ammontare della tassa di allacciamento e della tassa d'uso annua, è data facoltà di reclamo al Municipio.
2. Il reclamo deve essere presentato, per iscritto, al Municipio entro il termine di pagamento indicato sulla fattura.
3. Contro la decisione del Municipio sul reclamo è data

facoltà di ricorso nei modi stabiliti dalla Legge organica comunale (articoli 208 e seguenti).

Art. 41

Esecutività delle fatture – incasso forzato La decisione di imposizione dei contributi e tasse, cresciuta in giudicato, è parificata a sentenza ai fini della LEF.

Art. 42

Foro competente Per ogni controversia relativa all'incasso dei contributi e tasse, Foro competente è la Giudicatura di pace del Circolo del Ticino, rispettivamente la Pretura di Bellinzona.

Art. 43

Interessi di mora Sui contributi di costruzione, le tasse d'allacciamento e d'uso scadute, è dovuto un interesse di mora del 5 %.

CAPITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44

Contravvenzioni Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite dal Municipio ai sensi delle norme della Legge organica comunale (LOC) e vengono notificate al Dipartimento.

L'ammontare massimo della multa è di Fr. 10'000.00. La procedura è regolata dagli articoli 147 seguenti LOC.

Sono riservate eventuali azioni civili e/o penali.

Art. 45

Provvedimenti coercitivi Non appena una decisione del Municipio diventa definitiva, lo stesso può imporre coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni penali dell'articolo 71 della Legge sulla protezione delle acque (LPAc) e dell'adempimento sostitutivo diretto o ad opera di un terzo, a spese dell'obbligato (articolo 56 della Legge di procedura per le cause amministrative - LPAm).

Se l'adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti, il Municipio può imporre all'obbligato la prestazione preventiva di un'adeguata garanzia.

Per rimuovere un inquinamento esistente o incumbente,

nell'ambito delle sue competenze, il Municipio può eseguire direttamente o far eseguire i necessari provvedimenti d'urgenza.

Art. 46

Eliminazione di impianti difettosi

Il Municipio, nell'ambito delle competenze che il Regolamento e le leggi gli affidano, è tenuto ad imporre l'eliminazione e/o la sostituzione degli impianti non conformi alle presenti ed altre disposizioni ed a pretendere il risarcimento di eventuali danni causati agli impianti pubblici.

Art. 47

Eliminazione degli impianti di depurazione e di trattamento privati

Con la messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale o consortile o con l'allacciamento della proprietà privata alla canalizzazione pubblica le acque luride devono essere immesse direttamente, fatta eccezione per quelle che necessitano di un pretrattamento, nella canalizzazione pubblica.

Tutti gli impianti di depurazione delle costruzioni allacciabili direttamente alla canalizzazione pubblica, devono essere messi fuori esercizio entro un termine fissato dal Municipio.

Gli impianti devono essere vuotati, trattati con calce viva, e riempiti con materiale idoneo. Gli stessi possono pure essere convenientemente trasformati in pozzetti, camere di ritenuta, ecc.

I pozzi perdenti, il cui utilizzo è ritenuto conforme alla Direttiva VSA "Smaltimento delle acque meteoriche", sono da mantenere regolarmente in funzione per l'evacuazione delle acque meteoriche e chiare.

Art. 48

Notifica al Dipartimento

Il Municipio notifica al Dipartimento ogni violazione della legislazione sulla protezione delle acque.

Art. 49

Rimedi e diritti

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalle norme della Legge organica comunale (LOC) e della Legge di procedura per le cause amministrative (LPAm), riservate le norme speciali.

In materia di contributi di costruzione delle canalizzazioni si applicano i rimedi di diritto di cui agli articoli 103 e 104 della Legge d'applicazione della legge contro

l'inquinamento delle acque (LALIA).

Art. 50

Rimando Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, fanno stato le norme federali e cantonali in materia, le norme SIA, le direttive VSA, la norma SN 592 000, e le pubblicazioni del Cantone e della Confederazione.

Art. 51

Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 52

Disposizioni abrogative Viene abrogato il regolamento delle canalizzazioni dell'11 giugno 1979.

Allegato A - Basi giuridiche e direttive

Elenco delle leggi e ordinanze federali

| | |
|------|---|
| LPAc | Legge sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 |
| OPAc | Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 |
| LEF | Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889 |
| CCS | Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 |

Elenco delle leggi e regolamenti cantionali

| | |
|-------|--|
| LALIA | Legge d'applicazione della legge contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 |
| DE | Decreto esecutivo concernente il Regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977 |
| LE | Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 |
| RLE | Regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 |
| LPAm | Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 |
| LOC | Legge organica comunale del 10 marzo 1987 |

Norme, direttive e istruzioni

| | |
|------------|---|
| VSA | Direttiva per la manutenzione di condotte ed impianti delle canalizzazioni e di quelli dello smaltimento delle acque dei fondi (2007) |
| SIA 190 | Norma SIA 190 della Società svizzera degli ingegneri e architetti (2000) |
| SN 592 000 | Norma SN 592 000 (2002) della VSA (Associazione Svizzera Tecnici Epurazione Acque, Zurigo) e APSLI (Associazione Padronale Svizzera Lattonieri ed Installatori, Zurigo) |
| VSA | Direttiva sull'infiltrazione, la ritenzione e l'evacuazione delle acque meteoriche nelle aree edificate (2002) |
| UF AFP | Istruzioni per la protezione delle acque sotterranee dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (2004) |
| Istr-TI | Catasto delle canalizzazioni: Istruzioni inerenti al suo allestimento (1998) |
| Dir-TI | Direttive per l'allestimento dei piani di canalizzazione delle domande di costruzione (2000) |